DECISIONE N. 1/2003 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE CE-TURCHIA

del 30 gennaio 2003

che modifica la decisione n. 1/2001, che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia

(2003/75/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo del 12 settembre 1963 che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale [1] in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno modificare la decisione n. 1/2001 [2] al fine di armonizzare le modalità di applicazione della decisione n. 1/95 con il codice doganale modificato della Comunità e con le relative disposizioni di attuazione.

(2) È opportuno introdurre una disposizione per consentire l'utilizzo del metodo di tassazione della plusvalenza per il regime di perfezionamento passivo all'interno dell'unione doganale CE-Turchia,

DECIDE:

Articolo 1

Il titolo III, capitolo 2, della decisione n. 1/2001 è sostituito dalla seguente dicitura:

«CAPITOLO 2

PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Articolo 21

Ai fini del presente capitolo si intende per "traffico triangolare" il sistema in base al quale i prodotti compensatori ottenuti dal perfezionamento passivo sono immessi in libera circolazione con sgravio parziale o totale dei dazi all'importazione in una parte dell'unione doganale diversa da quella dalla quale le merci sono state temporaneamente esportate.

Articolo 22

Laddove i prodotti compensatori o quelli di sostituzione sono immessi in libera circolazione nell'ambito del sistema del traffico triangolare, si utilizza il bollettino di informazione INF 2 per comunicare le informazioni relative alle merci esportate temporaneamente con tale sistema, al fine di ottenere lo sgravio parziale o totale per i prodotti compensatori.

Articolo 23

Il bollettino di informazione INF 2 è costituito da un originale e da una copia su formulari, conformi ai modelli che figurano nelle disposizioni di attuazione del codice doganale della Comunità (*), per l'intera quantità di merci vincolate al regime. L'ufficio di vincolo vista l'originale e la copia del bollettino di informazione INF 2. Esso conserva la copia e restituisce l'originale al dichiarante.

L'ufficio di vincolo, che deve vistare il bollettino INF 2, indica nella casella 16 i mezzi utilizzati per garantire l'identificazione delle merci di temporanea esportazione.

In caso di prelievo di campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche, l'ufficio di vincolo autentica detti campioni, dette illustrazioni o descrizioni tecniche, applicando il sigillo doganale dell'ufficio sugli articoli, se la loro natura lo permette, o sull'imballaggio, in modo da renderlo inviolabile.

Un'etichetta munita del timbro dell'ufficio e recante i riferimenti della dichiarazione di esportazione è acclusa ai campioni, alle illustrazioni o descrizioni tecniche, in modo che questi non possano essere sostituiti.

I campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche, autenticati e sigillati in conformità del terzo comma, sono restituiti all'esportatore in modo che questi possa ripresentarli con i sigilli intatti al momento della reimportazione dei prodotti compensatori o di sostituzione.

In caso di ricorso ad analisi, i cui risultati saranno resi noti solo dopo l'apposizione del visto sul bollettino di informazione INF 2 da parte dell'ufficio doganale, il documento recante il risultato di detta analisi è consegnato all'esportatore in un plico sigillato.

Articolo 24

L'ufficio di uscita certifica sull'originale che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato.

L'importatore dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione presenta l'originale del bollettino di informazione INF 2 e, eventualmente, i mezzi di identificazione all'ufficio di appuramento.

Articolo 25

Qualora l'ufficio doganale che rilascia il bollettino di informazione INF 2 ritenesse necessarie alcune informazioni aggiuntive che non figurano sul detto bollettino, ne fa menzione sullo stesso. Qualora lo spazio disponibile non fosse sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo. Il foglio aggiuntivo deve essere menzionato sul formulario originale.

[1] GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.
[2] GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31.

All'ufficio doganale che ha vistato il bollettino di informazione INF 2 può essere richiesto di effettuare un controllo a posteriori sull'autenticità del bollettino e sull'esattezza delle informazioni fornite.

In caso di spedizioni successive, è possibile redigere il necessario numero di bollettini di informazione INF 2 per la quantità di merci o prodotti dichiarati al regime. In sostituzione del bollettino iniziale, possono essere rilasciati più bollettini di informazione oppure, quando viene utilizzato un solo bollettino di informazione, l'ufficio doganale che lo vista imputa le quantità di merci o prodotti sull'originale. Qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo, di cui si deve fare menzione sul formulario originale.

L'autorità doganale può consentire l'uso di bollettini di informazione INF 2 riepilogativi per il traffico commerciale di tipo triangolare che comporta, in un dato periodo, un volume cospicuo di operazioni a copertura della quantità totale di importazioni o esportazioni.

In circostanze eccezionali il bollettino di informazione INF 2 può essere rilasciato a posteriori, ma non oltre la scadenza del periodo indicato per la conservazione dei documenti.

Articolo 26

In caso di furto, smarrimento o distruzione del bollettino di informazione INF 2, l'operatore può richiedere un duplicato del bollettino stesso all'ufficio doganale che lo ha vistato. Tale ufficio accoglie la richiesta qualora sia fornita la prova che non sono state ancora reimportate le merci di temporanea esportazione per le quali è stato chiesto il duplicato.

L'originale e le copie del bollettino di informazione rilasciato in tali circostanze devono recare una delle seguenti indicazioni:

— DUPLICADO

— DUPLIKAT

— DUPLIKAT

— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

— DUPLICATE

— DUPLICATA

— DUPLICATO

— DUPLICAAT

— SEGUNDA VIA

— KAKSOISKAPPALE

— DUPLIKAT

— DUPLICAT

Articolo 27

L'esenzione parziale dai dazi all'importazione per i prodotti compensatori da immettere in libera pratica è concessa, su richiesta, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi.

Ad eccezione delle merci di natura non commerciale, il primo comma non si applica quando le merci di temporanea esportazione che non sono originarie di una delle parti dell'unione doganale, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice doganale comunitario e ai sensi del titolo III, capitolo 2, sezione 1, del codice doganale della Turchia, sono state immesse in libera pratica a un'aliquota di dazio pari a zero in una delle parti dell'unione doganale.

Gli articoli da 29 a 35 del codice doganale della Comunità e gli articoli da 24 a 30 del codice doganale della Turchia si applicano mutatis mutandis alle spese di perfezionamento che non tengono conto delle merci d'esportazione temporanea.

(*) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2003.

Per il comitato di cooperazione doganale

Il Presidente

P. FAUCHERAND